L 1 1806 ORIGINALE
27 NOV. 2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza

(3)

STUDIO LEGALE
Avv. Gioia Capolongo
Avv. Aniello Di Palma
Avv. Marianna Spiezia
Via A. Boccio 45 80035 Nola (NA)
Tel.081.512.47.96
Aniello.dipalma@pecavvocatinola.it

RG 19765

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

RICORSO EX. ART. 414 C. P. C.

TY 62888

Per ELENA FERRARA, CF. FRRLNE70C56H860S nata il 16.03.70 a San Gennaro Vesuviano (NA) residente in Palma Campania (NA) alla via Michele Coppola n. 1 ed elettivamente domiciliata in Nola alla via A. Boccio n.45, presso lo studio degli avvocati Gioia Capolongo C.F.CPLGIO71D49F839F, Aniello Di Palma C.F.DPLNLL58B22C697V e Marianna Spiezia C.F. SPZMNN69D49G812A dai quali congiuntamente e disgiuntamente è rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, presso il cui studio dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax. 081.512.47.96 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata aniello.dipalma@pecavvocatinola.it

RICORRENTE

Vi i mandati sull'originale pa

CONTRO:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA in persona del Ministro p.t. viale Trastevere n. 76/a Roma domiciliato ex. lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via A. Diaz n.11 C.F. 80185250588

NONCHE':

Ufficio Scolastico regionale della Campania in persona del Dirigente p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via A. Diaz n.11 C.F. 80039860632

NONCHE'

Ufficio Scolastico provinciale di Napoli in persona del direttore p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 elettivamente domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura dello Stato sita in Napoli alla via A. Diaz n.11 C.F. 80004050637

RESISTENTI

DEPOSITATO OGGI ... IL CANCELLIERE

NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale A019 delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss 2014/2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia ossia di tutti i docenti che – in virtù del reinserimento della prof.ssa Elena Ferrara nelle graduatorie ad esaurimento nell'Ambito Territoriale della provincia di Napoli per la classe concorsuale A019 valido

Scanned by CamScanner

per il triennio 2014/2017 – sarebbe scavalcati in graduatoria e per punteggio della ricorrente

POTENZIALI RESISTENTI

FATTO

La dott.ssa Elena Ferrara è una docente abilitata all'insegnamento di diritto ed economia politica nelle scuole superiori di II grado (classe A019).

Dunque, la dott.ssa Ferrara, in quanto abilitata e specializzata all'insegnamento della predetta disciplina, è in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per l'assunzione in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.

La dott.ssa Ferrara in virtù di tale titolo di accesso fino all'aggiornamento disposto con il D.M n. 44 del 2011 ha presentato domanda di inserimento ed è stata regolarmente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento fino all'anno 2010.

La ricorrente tuttavia non avendo ripresentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie nel termine indicato dal DM n.44 del 2011 è incorsa nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni 2011/2014, ovvero per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie.

La dott.ssa Ferrara Elena in altri termini, a causa di tale cancellazione, non ha potuto essere tratta nelle graduatorie ad esaurimento vigenti per i suddetti anni scolastici per stipulare contratti a tempo determinato né tantomeno per ottenere l'immissione in ruolo.

La ricorrente, tuttavia, essendo pienamente in possesso dei titoli di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, una volta venuta meno la vigenza di tali graduatorie per il triennio 2011/2014 e in occasione dell' ultimo aggiornamento di esse disposti con DM n.44/2011 ha presentato domanda di aggiornamento/reinserimento alle graduatorie ad esaurimento in occasione del D.M. 1 aprile 2014 n. 235 per aggiornamento GAE periodo 2014/2017, tramite modello cartaceo inviato a mezzo AR. del, in quanto, essendo cancellata, il sito MIUR istanza on line non consentiva l'accesso per effettuare tale aggiornamento.

E, invero, **l'art 1bis della Legge 4giugno 2004 n.143,** dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda, comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, dispone a chiare lettere **che, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nelle graduatorie con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione ,**

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 2014 così come il precedente decreto ossia il DM 14/2011, che oggi si impugnano, invece, del tutto immotivatamente, nel disporre

Scanned by CamScanner

l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, **non ha previsto tale reinserimento** nella fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Tale omissione che ha determinato **l'esclusione della ricorrente dalle vigenti graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017** è del tutto illegittima per le seguenti ragioni:

DIRITTO

1. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Preliminarmente occorre rilevare come oggetto del presente giudizio sia il diritto soggettivo della ricorrente ad essere ricollocata in graduatoria con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Infatti in materia di graduatorie permanenti del personale docente od amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, le Sezioni Unite della Cassazione si sono più volte già pronunciate per l'appartenenza al giudice ordinario delle controversie in tema di collocamento ed utilizzazione delle graduatorie stesse ai fini dell'assunzione in ruolo (Corte a SS.UU n.3032/2011), venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria (nello stesso senso la sentenza del Consiglio di Stato n.11/2011 che ritiene non compresa nella nozione di procedura concorsuale per l'assunzione- intesa come procedura caratterizzata dall'emanazione di un bando e dalla redazione della graduatoria- la fattispecie dell'inserimento degli insegnanti in possesso di determinati requisiti nella graduatorie ad esaurimento.

Il quadro normativo in cui si iscrive il caso concreto è, in sintesi, il seguente:

L'articolo 1 del Decreto legge 7 aprile 2004 n.97 convertito con modificazioni dalla **legge 4 giugno 2004 n.143** "Disposizioni Urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università" dispone al comma 1 bis, introdotto in sede di conversione:

"**1 bis** *Dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. La domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il*

Scanned by CamScanner

reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione ".

Successivamente è intervenuta la **legge 27 dicembre 2006 n.296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, all'articolo 1, comma 605 lettera c) quarto e quinto periodo, stabilisce:

" (...) *Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n.97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n.143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n.97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria(...)".*

La prima disposizione introduce la possibilità, per coloro che siano stati cancellati per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento, di presentare domanda di reinserimento nella graduatoria entro il medesimo termine stabilito per l'aggiornamento della stessa.

La seconda disposizione provvede alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Dopo tale trasformazione la facoltà di cui all'articolo 1 comma 1 bis del decreto legge n.97 del 2004-**che di per sé esclude che la cancellazione sia definitiva valendo invece soltanto per gli anni di vigenza della graduatoria**- non è stata cancellata. E' stato posto solo un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli, per il biennio 2007/2008 soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605.

Nel caso di specie, **non si tratta di un nuovo inserimento ma di un reinserimento in** quanto la docente in questione è stata inserita nelle graduatorie permanenti e vi è rimasta fino all'anno 2010. Interpretando la normativa in questione si evidenzia come la facoltà di reinserimento non è venuta meno dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. L'articolo 1 comma 605 lettera c della legge n.296/2006 ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui alla legge n.143/2004 in graduatorie ad esaurimento a far data dal 01.01.2007. La legge n.296/2006 con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso, la possibilità disporre successivi aggiornamenti mentre

Scanned by CamScanner

esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva delle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito.

Per quanto esposto, l'introduzione delle graduatorie ad esaurimento non è di ostacolo alla riammissione in graduatoria dell'insegnante che aveva omesso di presentare la domanda di permanenza. In sostanza, il tenore della legge 2006 indice a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro , ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria; anche perché l'articolo 1 comma 1 bis della legge n.143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendoci stata un'abrogazione espressa da parte della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento (legge n.296/2006) o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento.

2. **VIOLAZIONE DELL'ART.1BIS DELLA LEGGE 04/06/2004 N.143**
3. **ECCESSO DI POTERE NELLE SUA FIGURA SINTOMATICA DELL'INGIUSTIZIA MANIFESTA**

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 2014, pur richiamando nelle premesse quali norme di chiusura (per quanto non previsto) le disposizioni di cui alla legge n.143 del 4 giugno 2004, ne viola, quanto all'odierno *thema decidendum,* la lettera e la ratio.

La legge n. 143 del 4 giugno 2004, infatti, ha previsto, all'art. 1 bis che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria.

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Tuttavia, **secondo l'art. 1 bis della Legge n. 143 del 4 giugno 2004**, tale sanzione non è definitiva in quanto, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

In altri termini, la norma primaria sopra citata se, per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso **ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie.**

Ed infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento successivo delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della fonte primaria sopra citata (legge 143/2004)

Scanned by CamScanner

possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

La mancata riproduzione del testo di cui all'articolo 1 comma bis dei decreti Ministeriali che si sono succeduti, ed in particolare del DM n.235/2014, il quale nel disporre l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, non ha previsto tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria, non può essere interpretata come motivo di esclusione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento (cd GAE) pur a seguito di domanda di reinserimento prodotta tempestivamente nel rispetto dei termini di cui al medesimo decreto ministeriale.

In effetti l'art. 1 comma 1 del DM n. 235/2014 stabilisce " *a norma dell'art.1, comma 1-bis della legge 143/2004 la permanenza a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art.9. la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.*"

Ma la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria.

In altre parole la previsione del D.M.235/2014 di un termine di decadenza ("cancellazione definitiva dalla graduatoria") entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento **viola** la norma primaria ossia la legge 143/2004 che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al docente che vi sia stato, in passato già inserito.

Emerge con tutta evidenza, dunque, **l'illegittimità, nella parte d'interesse, del Decreto Ministeriale n. 235/2014 .**

Per tutto quanto esposto, spetta il domandato reinserimento, esso va effettuato con decorrenza dal 29.04.2014 con il medesimo punteggio che la ricorrente aveva all'atto della cancellazione.

E' coerente allora affermare, quanto al *thema decidendum*, e in coerenza con gli arresti giurisprudenziali del TAR del Lazio e della Corte Costituzionale che *[...] la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento, non può esser piegata - se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato - al punto da coglierví conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali [...]* **(Cfr. TAR Lazio sentenze n. 10809/2008 e n. 10728/2008; Corte Costituzionale n. 41/2011).**

Scanned by CamScanner

4. PACIFICA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALLE TESI DELLA RICORRENTE

Occorre osservare che, anteriormente al riconoscimento della sussistenza della giurisdizione ordinaria nelle controversie relative all'accertamento del diritto a permanere in graduatoria nei confronti di atti di gestione delle graduatorie permanenti o ad esaurimento ***(Corte di Cassazione, SS.UU., 16 novembre 2010 e 8 febbraio 2011, n. 3032; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 4 luglio 2011),*** il giudice amministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al D.M. n. 42 del 2009, concernente l'obbligo di aggiornamento biennale per i docenti iscritti nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2007/2009 (***Cfr. TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 21793 del 2010).***

Con tale sentenza era già stato disposto l'annullamento del D.M. n. 42 del 2009 nella parte in cui non prevedeva l'assegnazione, ai docenti interessati, di un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce della L. n. 143 del 2004, art. 1, comma I-bis, ed, inoltre, posto in violazione del principio del legittimo affidamento dei soggetti già inclusi in graduatoria.

La motivazione addotta è che ***"la ratio della normativa sopraccitata va ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che non abbiano più un effettivo interesse a permanervi [...]"***

In senso conforme alle tesi della ricorrente, infine, è possibile citare **l'Ordinanza del G.L. di Cagliari del 27/07/2012, la sentenza n. 297/2013 del Tribunale di Verona e la sentenza n. 1192/2012 del Tribunale di Matera.** In quest'ultima il caso è analogo a quello dell'odierna ricorrente. Infatti, come si legge in sentenza *"[...]in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il biennio 2007/09 le graduatorie erano state trasformate, in applicazione della legge n. 296/2006 in graduatone ad esaurimento; che, avendo presentato in ritardo domanda di conferma nell'inserimento era stata cancellata dalle stesse; di non avere impugnato tale cancellazione, **confidando nel reinserimento al momento di successivi aggiornamenti in virtù dell'art. 1, comma bis della L n. 143 del 2004..."***

Commentando poi la norma di cui all'art 1, comma 605, lett. e) il giudice sostiene che . *"... E' stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli per il biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605. Nel caso specifico non si tratta **di un nuovo inserimento ma di un reinserimento** [...]"* E continua la sentenza ***"(..) la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria".***

In altre parole la previsione del D.M. (prima DM 44/2011 ed infine DM 235/2014) di un termine di decadenza *("cancellazione definitiva dalla graduatoria")* entro il quale presentare domanda di permanenza nella

Scanned by CamScanner

graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia stato, in passato, già inserito. E tale facoltà non pare in contrasto con le finalità della legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie a esaurimento (chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivi aggiornamenti, mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito. Spetta pertanto il domandato reinserimento [...]".

Anche **la Sentenza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2013** (Giudice estensore Dr.ssa Roberta Santoni Rugiu) ha considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con riferimento all'art. 1 comma 1 bis L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera C L. 296/06 - per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM 44/11e DM 235/2014). Il Giudice del Lavoro di Firenze ha aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Civile di Napoli, Sezione Lavoro, affinché fissi con decreto l'udienza di discussione della causa e disponga la comparizione delle parti con l'invito ai resistente a costituirsi nei modi e nei termini di legge di cui all'articolo 416 c.p.c. ricorrendo, in difetto, nelle decadenze di cui allo stesso art. 416 c.p.c. per ivi sentir così provvedere nei confronti di **MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA** in persona del Ministro p.t. viale Trastevere n. 76/a Roma domiciliato ex.

Scanned by CamScanner

lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via A. Diaz n. 1. **Ufficio Scolastico regionale della Campania** in persona del Dirigente p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via A. Diaz n.11.**Ufficio Scolastico provinciale di Napoli** in persona del direttore p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 elettivamente domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura dello Stato sita in Napoli alla via A. Diaz n.11

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

1) del Decreto Ministeriale n. 235 del 1 aprile 2014, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1) a), stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio "(soltanto) *il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva nella I II e II fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia*" e non anche coloro che in occasione del precedente aggiornamento non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalle graduatorie
2) di ogni altro atto connesso conseguente o presupposto che produce l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti , non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria

ORDINARE ALLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI

-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA in persona del Ministro p.t. viale Trastevere n. 76/a Roma domiciliato ex. lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via A. Diaz m.11

- Ufficio Scolastico regionale della Campania in persona del Dirigente p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via A. Diaz n.1

-Ufficio Scolastico provinciale di Napoli in persona del direttore *p.t.* con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 elettivamente domiciliato *ex. lege* presso l'Avvocatura dello Stato sita in Napoli alla via A. Diaz n.11 di

1) provvedere al **reinserimento della ricorrente, con decorrenza dal 29.04.2014, nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A019** formate dall'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli per il triennio 2014/2017, con il punteggio aggiornato per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti in seguito

Scanned by CamScanner

alla cancellazione dalle suddette graduatorie per le classi di concorso A019, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione .

2) accertare ritenere e dichiarare la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017, così come formate dall'Ambito Territoriale di Napoli senza contemplare la domanda di reinserimento della Dott.ssa FERRARA ELENA.

3)Condannare i resistenti al pagamento delle spese processuali con attribuzione ai procuratori costituiti antistatari avvocati Gioia Capolongo, Avv. Aniello Di Palma e Avv. Marianna Spiezia che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si producono i seguenti documenti:

1) Autocertificazione relativa all'abilitazione per la classe concorsuali A019 della ricorrente;

2) Graduatorie pubblicate prima della cancellazione della ricorrente con il suo nominativo evidenziato in giallo alla data del 2010.

3) Copia modello cartaceo di aggiornamento/reinserimento delle graduatorie permanenti per triennio 2014/2017 spedito con A/R 29.04.2014

4) Certificato degli esami sostenuti presso Università degli studi di Salerno

5) Attestati di formazione I.U. San Pio V di Roma anni 2005/2006/2007/2008/2009 con laboratorio disciplinare di discipline giuridiche ed economiche

6) Attestato di servizio istituto A. Modigliani di Napoli anno scolastico 1999/2000

7) Attestato di servizio istituto De Sanctis di Nola anni scolastici dal 2002 al 2005

8) Attestati di servizio anni scolastici dal 2006 al 2013 Istituto Paritario Picasso Nola

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, ed il procedimento è esente stante la dichiarazione reddituale depositata in atti.

Salvis Iuribus

Nola 15.07.2014

Avv. Aniello Di Palma Avv. Gioia Capolongo Avv. Marianna Spiezia

Scanned by CamScanner

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART, 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura a margine dell'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al **reinserimento nelle vigenti graduatorie esaurimento per le classi concorsuali A019 valide per il triennio 2014/2017;**
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato **a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù del reinserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie esaurimento per le classi concorsuali A019 – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;**
- I controinteressati tutti i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2014/17, dell'Ambito Territoriale Provinciale di NAPOLI, relativamente alle classe concorsuali A019, nei quali la ricorrente ha chiesto di reinserirsi;

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, classi concorsuali A019:

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

Scanned by CamScanner

- **l'efficacia di tale forma di notificazione** è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, *"[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]"*;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la Dott.ssa Ferrara Elena;
- il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 C.D.C, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il TAR Lazio ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C.**, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di

Scanned by CamScanner

Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www. istruzione. it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

1) Quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
2) Quanto alle Amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Nola 15.07.2014

Avv. Gioia Capolongo Avv. Aniello Di Palma Avv. Marianna Spiezia

Scanned by CamScanner

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza

RG 19765/14

dott. F. Armato IL GIUDICE
Designato per la trattazione della causa;
letto il ricorso che precede;
visti gli artt. 415, comma 2 e 416, comma 1 e 2 c.p.c. nel testo modificato dalla l.11/08/1973 n. 533,

Fissa

L'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 3-3-2015, ore / alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.
Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.
Napoli, 20-8-14

IL GIUDICE DESIGNATO
Dott. Francesco Armato

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 8-9-14

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
OGGI 9-9-14
IL CANCELLIERE
TRIBUNALE DI NAPOLI

Scanned by CamScanner

RELATA DI NOTIFICA

Su richiesta degli avv.ti Capolongo, Di Palma e Spiezia, quali procuratori come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'appello di NAPOLI, ho notificato il suesteso atto così come segue:

1) **MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA** in persona del Ministro p.t. viale Trastevere n. 76/a Roma domiciliato ex. lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via A. Diaz n.11 c.f. 80185250588

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

- 1 DIC 2014

Sig. *Giuseppe Mastronzo* T.Q. ivi addetto
alla ricezione atti, stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te
Nadia Cassolino
Ufficiale Giudiziario

2) **Ufficio Scolastico regionale della Campania** in persona del Dirigente p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via A. Diaz n.11 c.f. 80039860632

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

- 1 DIC 2014

Sig. *Giuseppe Mastronzo* T.Q. ivi addetto
alla ricezione atti, stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te
Nadia Cassolino
Ufficiale Giudiziario

3) **Ufficio Scolastico provinciale di Napoli** in persona del direttore p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 elettivamente domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura dello Stato sita in Napoli alla via A. Diaz n.11 c. f. 80004050557.

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

- 1 DIC 2014

Sig. *Giuseppe Mastronzo* T.Q. ivi addetto
alla ricezione atti, stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te
Nadia Cassolino
Ufficiale Giudiziario

Scanned by CamScanner

STUDIO LEGALE
Avv. Gioia Capolongo
Avv. Aniello Di Palma
Avv. Marianna Spiezia
Via A. Boccio 45 80035 Nola (NA)
Tel.081.512.47.96
aniello.dipalma@pecavvocatinola.it

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI sez. LAVORO

Giudice dott. ARMATO III SEZ.

Rg .19765/2014 1^ udienza 03/03/2015

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE NOTIFICA

SUL SITO INTERNET DEL MIUR

Per ELENA FERRARA, CF. FRRLNE70C56H860S, rapp.tata e difesa come in atti dagli avv.ti Gioia Capolongo, Aniello Di Palma e Marianna Spiezia **RICORRENTE**

CONTRO:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA in persona del Ministro p.t.

NONCHE':

Ufficio Scolastico regionale della Campania in persona del Dirigente p.t.

NONCHE'

Ufficio Scolastico provinciale di Napoli in persona del direttore p.t.

RESISTENTI

NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale A019 delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss 2014/2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia ossia di tutti i docenti che – in virtù del reinserimento della prof.ssa Elena Ferrara nelle graduatorie ad esaurimento nell'Ambito Territoriale della provincia di Napoli per la classe concorsuale A019 valido per il triennio 2014/2017 – sarebbe scavalcati in graduatoria e per punteggio della ricorrente

POTENZIALI RESISTENTI

Premesso che

- Pende presso il Tribunale di Napoli sez. Lavoro Giudice Armato III sez ricorso ex art 414 cpc n. Rg .19765/2014 1^ udienza 03/03/2015;
- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al **reinserimento nelle vigenti graduatorie esaurimento per le classi concorsuali A019 valide per il triennio 2014/2017:**
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato **a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i**

Visto, si autorizza 20/4/15

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI 23 12 14 IL CANCELLIERE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI 23 12 15 IL CANCELLIERE

Scanned by CamScanner

docenti che - in virtù del reinserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie esaurimento per le classi concorsuali A019 – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

- **il Giudice ha fissato l'udienza per il giorno 03/03/2015 onerando le parti a notificare lo stesso nei soli termini e modalità di legge;**
- **Pur avendo fatto richiesta nel corpo del ricorso** quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata (MIUR) al procedimento su cui si controverte, il Giudice non si è espresso in merito

- **RILEVATO CHE**

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, classi concorsuali A019:

S I C H I E D E

ALL'On giudice adito dott. Armato di voler autorizzare la notifica del predetto ricorso sul sito internet del MIUR all'indirizzo:

http://www. istruzione. it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Nola 18.12.2014

Avv. Gioia Capolongo Avv. Anna Di Palma Avv.Marianna Spiezia

Scanned by CamScanner